



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ZAVALLONI”

Viale Capri, 8 – 47838 Riccione (RN) ☎ Tel. 0541/697031 📠 Fax 0541/691243  
email: rnic81300x@istruzione.it – PEC: rnic81300x@pec.istruzione.it  
Codice Meccanografico: RNIC81300X – Codice Fiscale: 91136740403  
Sito web: <https://www.iczavalloniriccione.edu.it/>

## GUIDA CONSIGLIO DI ISTITUTO

### Premessa

Il Consiglio di Circolo o di Istituto è l'organo di governo delle scuole istituito, insieme agli altri organi collegiali (consiglio di intersezione, di interclasse e di classe, collegio docenti e giunta esecutiva), con D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

Questa piccola guida intende fornire una compiuta rappresentazione della normativa vigente, attraverso una lettura aggiornata ai cambiamenti che si sono verificati nel tempo.

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il **Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297** e successive integrazioni e modificazioni, contiene il “TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO” e rappresenta la norma principale di riferimento.

Nello specifico:

- ♦ *l'art. 8 Titolo I Capo I detta le regole circa la composizione, il funzionamento e la durata del Consiglio di Circolo o di Istituto e della Giunta Esecutiva;*
- ♦ *l'art. 9 Titolo I Capo I regola la composizione dei Consigli di Circolo o di Istituto nelle scuole con particolari finalità;*
- ♦ *l'art. 10 Titolo I Capo I stabilisce le attribuzioni del Consiglio di Circolo o di Istituto e della giunta esecutiva. **Sull'argomento occorre affermare immediatamente che tutte le competenze gestionali indicate come spettanti all'organo collegiale non sono più dello stesso, ma sono state trasferite al Dirigente Scolastico, in alcuni casi al Direttore SGA;***
- ♦ *l'art. 30 Titolo I Capo VI definisce le categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali;*
- ♦ *l'art. 31 Titolo I Capo VI disciplina le elezioni;*
- ♦ *l'art. 33 Titolo I Capo VI regola lo svolgimento delle elezioni;*
- ♦ *gli artt. 34 e seguenti del Titolo I Capo VI disciplinano la nomina dei membri e la costituzione degli organi collegiali, la surroga dei membri cessati, l'elezione e partecipazione dei genitori nelle scuole con particolari finalità.*

La materia è inoltre tuttora regolata dalle ordinanze ministeriali permanenti 15 luglio 1991, nn. 215, 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7 aprile 1992, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998.

Alla normativa specifica di settore occorre aggiungere quella generale delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare l'art. 4 del d.lgs. 165/01 avente per titolo “Indirizzo politico-amministrativo, funzioni e responsabilità”. È in forza di questa norma che agli organi di governo spettano gli indirizzi e le scelte fondamentali, mentre alla dirigenza competono i provvedimenti di gestione.

Non bisogna poi dimenticare che anche le norme contrattuali (nel caso di specie il CCNL 24/07/2003) assegnano competenze al Consiglio di Circolo o di Istituto.

Infine, competenze sull'autonomia e in materia finanziaria e di attività negoziali sono affidate al Consiglio di Circolo o di Istituto dal **D.P.R. 275/99 (regolamento sull'autonomia)** e dal **D.M. 44/01 (regolamento di contabilità)**.

### LA COMPOSIZIONE

La rappresentanza delle componenti nel Consiglio di Circolo o di Istituto si differenzia in base alla consistenza della popolazione scolastica:

- ♦ nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni il Consiglio è costituito da 14 componenti, di cui sei rappresentanti la componente docente, un rappresentante del personale ATA, sei rappresentanti la componente genitori degli alunni, il Dirigente Scolastico;
- ♦ nelle scuole con popolazione scolastica oltre i 500 alunni il Consiglio è costituito da **19 componenti**, di cui otto rappresentanti la componente docente, due rappresentanti del personale ATA, otto rappresentanti la componente genitori degli alunni, il Dirigente Scolastico.

I Consigli degli istituti di istruzione secondaria superiore si differenziano, sempre nei casi di popolazione scolastica inferiore o superiore ai 500 alunni, per la riduzione rispettivamente di tre o quattro rappresentanti della componente genitori a favore di altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.

SCUOLE CON POPOLAZIONE SCOLASTICA FINO A 500 ALUNNI	SCUOLE CON POPOLAZIONE SCOLASTICA SUPERIORE A 500 ALUNNI	SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI CON POPOLAZIONE SCOLASTICA FINO A 500 ALUNNI	SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI CON POPOLAZIONE SCOLASTICA SUPERIORE A 500 ALUNNI
RAPPRESENTANTI GENITORI 6	RAPPRESENTANTI GENITORI 8	RAPPRESENTANTI GENITORI 3	RAPPRESENTANTI GENITORI 4
RAPPRESENTANTI DOCENTI 6	RAPPRESENTANTI DOCENTI 8	RAPPRESENTANTI DOCENTI 6	RAPPRESENTANTI DOCENTI 8
RAPPRESENTANTI ATA 1	RAPPRESENTANTI ATA 2	RAPPRESENTANTI ATA 1	RAPPRESENTANTI ATA 2
		RAPPRESENTANTI ALUNNI 3	RAPPRESENTANTI ALUNNI 4
DIRIGENTE SCOLASTICO	DIRIGENTE SCOLASTICO	DIRIGENTE SCOLASTICO	DIRIGENTE SCOLASTICO
TOTALE COMPONENTI 14	TOTALE COMPONENTI 19	TOTALE COMPONENTI 14	TOTALE COMPONENTI 19

Ogni componente elegge i propri rappresentanti. Il collegio dei docenti i suoi nel proprio seno. Il personale ATA quelli spettanti, fra tutto il personale in servizio nell'istituzione a tempo indeterminato e determinato. I genitori i propri, fra tutti i genitori degli alunni e/o di che ne fa le veci. Gli studenti, se previsti, quelli assegnati fra gli studenti dell'istituto stesso.

#### IL PRESIDENTE ED IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il comma 6 del già citato art. 8 prevede che il Consiglio di Circolo o di Istituto sia presieduto da un membro eletto a maggioranza assoluta (maggioranza relativa dei votanti nella seconda votazione) dei suoi componenti e ricompreso tra i rappresentanti dei genitori. La normativa non prevede la presenza di un vice presidente che può comunque essere eletto; scelta questa generalmente mossa da motivi di organizzazione e di funzionamento dell'organo. **È, invece, obbligatoriamente prevista la funzione del segretario del Consiglio di Circolo o Istituto** che il Presidente affida ad uno dei membri del Consiglio stesso.

- ♦ Compito del Presidente è quello di convocare e presiedere le riunioni consiliari e di sottoscrivere il verbale delle sedute, congiuntamente al segretario. **Nello svolgimento delle sue funzioni, limitate ma importanti, il Presidente deve operare in stretto rapporto con il Dirigente Scolastico**, soprattutto per quanto concerne la convocazione, gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno e la trattazione degli stessi durante la seduta consiliare. Qualora il Presidente non sia membro della Giunta esecutiva sarebbe comunque opportuno invitarlo.
- ♦ Le riunioni debbono svolgersi in orario non coincidente con quello delle lezioni (art. 8 comma 9 T.U.) e sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti.
- ♦ Ovviamente la convocazione della seduta di insediamento, nella quale si procede alla elezione del Presidente, è convocata dal Dirigente Scolastico.
- ♦ In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente, se eletto. In caso contrario la sostituzione spetta al genitore più anziano di età.
- ♦ Compito del segretario è quello di verbalizzare le riunioni, di redigere il verbale e di sottoscrivere lo stesso congiuntamente al Presidente.

#### LA GIUNTA ESECUTIVA

Ogni Consiglio nel proprio seno è tenuto ad eleggere una Giunta esecutiva. Della Giunta esecutiva fanno parte i membri eletti (**due rappresentanti dei genitori, uno del personale docente ed uno del personale ATA**) e **due membri di diritto, il Dirigente Scolastico** - che la convoca, la presiede e ne sottoscrive il verbale - ed il **Direttore dei Servizi Generali ed**

Amministrativi, che svolge le funzioni di segretario della giunta stessa, redige i verbali e li sottoscrive congiuntamente al Dirigente.

Negli istituti secondari di secondo grado la componente genitori si riduce di una unità a favore del rappresentante eletto dagli studenti.

Senza ritornare sull'argomento, si specifica che le competenze della Giunta Esecutiva sono limitate e prive di effetto immediato, fatta salva la proposta di Programma Annuale con apposita relazione (art. 2 comma 3 D.M. 44/01).

**In buona sostanza il compito fondamentale della Giunta Esecutiva è quello di preparare i lavori del Consiglio di Circolo o di Istituto**, mentre non provvede più all'esecuzione delle delibere consiliari, poiché trattasi di competenza gestionale trasferita al Dirigente.

#### **DURATA DEGLI ORGANI E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI CESSATI**

I Consigli di Circolo o Istituto (e la Giunta Esecutiva) rimangono in carica per un triennio nella composizione individuata nell'anno di insediamento, anche nell'ipotesi in cui il circolo o la scuola subiscano variazioni (in più o in meno) della popolazione scolastica o nel caso dei circoli, quando venga modificata la competenza territoriale con l'aggiunta o soppressione di plessi o sezioni.

L'adeguamento alla eventuale variazione si avrà in occasione del rinnovo del consiglio alla naturale scadenza triennale e ciò si osserva anche nel caso di adeguamento numerico della rappresentanza studentesca.

Qualora nel corso del triennio alcuni membri vengano a cessare per qualsiasi causa o perdano il requisito di eleggibilità, saranno sostituiti dai non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive; unica eccezione la componente studentesca che si rinnova annualmente.

Da sottolineare che il D.lgs. 297/94 disciplina all'art. 38 la decadenza dei membri eletti e di quelli designati che, senza giustificato motivo, siano assenti a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte.

**Gli atti di costituzione, sostituzione, surroga e decadenza sono di competenza del Dirigente Scolastico**, per effetto e conseguenza dell'autonomia scolastica, ed in particolare con riferimento agli articoli 14 e 15 D.P.R. 275/99.

#### **LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO O DI ISTITUTO**

Come già detto in precedenza al Consiglio spettano gli indirizzi generali e le scelte fondamentali riguardanti il funzionamento delle scuole, che trovano fondamento nel T.U. del 1994, nel d.lgs. 165/01, nel DPR. 275/99, nel D.M. 44/01 e nella normativa contrattuale (CCNL 24/07/03).

##### **In materia di funzionamento generale il Consiglio:**

- ♦ adotta il regolamento interno;
- ♦ adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- ♦ indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni;
- ♦ stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi;
- ♦ riceve e discute la relazione del dirigente sulla direzione ed il coordinamento delle attività formative, organizzative e amministrative (art. 25, c. 6, D.lgs. 165/01);
- ♦ fissa gli indirizzi generali e le scelte generali di gestione e di amministrazione per l'elaborazione del Piano dell'offerta formativa da parte del Collegio dei docenti e adotta in via definitiva il POF (art. 3 c. 3 DPR 275/99). Un buon piano dell'offerta formativa comprende, in larga misura, anche gli ambiti di intervento sopra descritti.

##### **In materia finanziaria e patrimoniale il Consiglio (D.M. 44/01):**

- ♦ approva il **Programma Annuale** - art. 2 comma 3; (Ai sensi degli artt.2 e 8, D.L. 01.02.2001, n. 44, il Consiglio di Istituto delibera il programma annuale entro: **15 dicembre dell'anno precedente** a quello di riferimento (termine ordinatorio)/**14 febbraio dell'anno di riferimento** (termine perentorio). Il programma annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico, che lo accompagna con apposita relazione, e proposto dalla Giunta esecutiva al Consiglio d'Istituto. Nella relazione il dirigente scolastico illustra gli obiettivi da realizzare, la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.O.F, i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma e quelli del precedente esercizio finanziario. **Verifica del Programma Annuale - Entro il 30 giugno**, il Consiglio di

Istituto ha l'obbligo di verificare lo stato di attuazione del programma e le disponibilità finanziarie dell'istituto, in tempo per conoscere la situazione di fatto per l'inizio del nuovo anno scolastico. Le **ultime variazioni al bilancio sono possibili entro il 30 novembre** dell'anno di riferimento.

- ♦ ratifica i provvedimenti del Dirigente che dispongono i prelievi dal fondo di riserva - art. 4 c. 4;
- ♦ verifica lo stato di attuazione del programma annuale e vi apporta le modifiche necessarie - art. 6 commi 1 e 2;
- ♦ decide in ordine all'affidamento del servizio di cassa - art. 16 c. 2 e art. 33 c. lett. c;
- ♦ stabilisce il limite del fondo minute spesa da assegnare al Direttore SGA - art. 17 c. 1;
- ♦ approva il **conto consuntivo** - art. 18 c. 5; l'approvazione del conto consuntivo, che viene sottoposto a delibera del Consiglio di Istituto **entro il 30 aprile**, è un importante momento di verifica e controllo dell'attività svolta. Il conto consuntivo, è predisposto dal Direttore SGA secondo le modalità indicate all'articolo 18, D.I. 44/01. È sottoposto dal dirigente all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.
- ♦ delibera lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte sia nel corso delle attività curricolari che extracurricolari - art. 28 commi 3 e 4.

**In materia di attività negoziali il Consiglio** (D.M. 44/01 - art. 33 c. 1) assume direttamente decisioni su:

- ♦ accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- ♦ costituzione o compartecipazione a fondazioni;
- ♦ costituzione o compartecipazione a borse di studio;
- ♦ accensione di mutui e in genere i contratti di durata pluriennale;
- ♦ contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla scuola ecc.;
- ♦ adesione a reti di scuole e consorzi;
- ♦ utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
- ♦ partecipazione ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- ♦ eventuale individuazione del superiore limite di spesa di euro 2000 per acquisto diretto di beni e servizi;
- ♦ acquisto di immobili.

**Sempre in materia di attività negoziali** (D.M. 44/01 - art. 33 c. 2) al Consiglio spettano decisioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti che il Dirigente deve osservare per quanto concerne:

- ♦ contratti di sponsorizzazione;
- ♦ contratti di locazione di immobili;
- ♦ utilizzazione di locali, beni o siti informatici appartenenti alla scuola da parte di soggetti terzi;
- ♦ convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- ♦ alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- ♦ acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- ♦ contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- ♦ partecipazione a progetti internazionali.

**Inoltre il Consiglio** riceve e discute la relazione del dirigente sull'attività negoziale svolta (art. 35, c. 2, D.M. 44/01) delibera i criteri di assegnazione e preferenza per la concessione di beni in uso gratuito (art. 39, c. 2, D.M. 44/01).

L'atto amministrativo attraverso il quale il Consiglio manifesta la sua volontà è la **DELIBERA**, da riportare correttamente nel testo del verbale delle riunioni. **Ad ogni decisione corrisponde una specifica delibera, alla quale deve essere assegnato un numero progressivo sulla base dell'anno scolastico o dell'anno solare.**

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica, mentre per l'assunzione delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione si esprime sempre in forma palese - in genere per alzata di mano - salvo quando si faccia questione di persone, nel qual caso la votazione è segreta (vedi art. 37 commi 2, 3 e 4 T.U. 1994).

**Le deliberazioni del Consiglio rappresentano provvedimenti definitivi** avverso i quali è possibile solo il ricorso giurisdizionale e non più il ricorso gerarchico (art. 14 DPR 275/99).

**Le riunioni del Consiglio sono pubbliche e gli atti devono essere pubblicati in apposito albo** della scuola. Si osservano le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni (vedi artt. 42 e 43 T.U. 1994).